

# Gazzetta ufficiale

# C 134

## dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno

15 aprile 2016

Sommario

### II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

#### **Commissione europea**

2016/C 134/01	Avviso della Commissione a norma dell'articolo 85 del regolamento (CEE) n. 2454/93, recante applicazione delle disposizioni del codice doganale comunitario — norme sull'origine del sistema di preferenze generalizzate (SPG) — Estensione alla Turchia del sistema di cumulo bilaterale istituito da suddetto articolo .....	1
2016/C 134/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7573 — DMK/DOC Kaas) <sup>(1)</sup>	2

### IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

#### **Commissione europea**

2016/C 134/03	Tassi di cambio dell'euro .....	3
---------------	---------------------------------	---

IT

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE



## II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI  
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE EUROPEA

**Avviso della Commissione a norma dell'articolo 85 del regolamento (CEE) n. 2454/93, recante applicazione delle disposizioni del codice doganale comunitario — norme sull'origine del sistema di preferenze generalizzate (SPG) — Estensione alla Turchia del sistema di cumulo bilaterale istituito da suddetto articolo**

(2016/C 134/01)

L'articolo 85 del regolamento (CEE) n. 2454/93 <sup>(1)</sup>, recante applicazione delle disposizioni del codice doganale comunitario («le disposizioni di applicazione del codice doganale» o «DAC»), prevede per i paesi beneficiari dell'SPG la possibilità di utilizzare taluni materiali <sup>(2)</sup> originari della Norvegia, della Svizzera o della Turchia nel quadro del cumulo dell'origine <sup>(3)</sup>.

Tale sistema è già in atto per quanto riguarda i materiali originari della Norvegia e della Svizzera <sup>(4)</sup> e consente ai paesi beneficiari dell'SPG di utilizzare materiali originari di questi due paesi nel quadro del cumulo dell'origine per la produzione di merci da esportare verso l'Unione europea («l'Unione»). Affinché lo stesso sistema possa applicarsi anche ai materiali originari della Turchia, il paese deve soddisfare due condizioni, ovvero deve:

- applicare, ai fini del proprio regime SPG, una definizione della nozione di origine corrispondente a quella contenuta nelle norme di origine SPG dell'Unione e
- consentire ai paesi beneficiari dell'SPG, in virtù del principio della reciprocità, di utilizzare materiali originari dell'Unione nel quadro del cumulo dell'origine per la produzione di merci ammissibili al sistema preferenziale all'atto dell'importazione in Turchia.

Con decreto ministeriale n. 2014/7064, pubblicato nella Gazzetta ufficiale turca il 31 dicembre 2014 e in vigore dal 1° gennaio 2015, la Turchia ha allineato le proprie norme di origine SPG a quelle dell'Unione. Tali norme includono una disposizione che riflette il summenzionato articolo 85 e prevede quindi la reciprocità. La Turchia soddisfa pertanto le due condizioni di cui sopra.

Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2015, i prodotti originari della Turchia, ad eccezione dei prodotti contemplati nei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato, possono essere considerati materiali originari di un paese beneficiario SGP quando sono incorporati in un prodotto fabbricato in tale paese, a condizione che la lavorazione o la trasformazione ivi eseguite trascenda le operazioni elencate all'articolo 78, paragrafo 1, delle DAC (ovvero le cosiddette «operazioni insufficienti»).

Il presente avviso è pubblicato a norma dell'articolo 85, paragrafo 4, delle DAC. Si richiama l'attenzione delle autorità doganali e degli operatori economici sul fatto che il sistema delle prove di origine sostitutive di cui agli articoli 97 *quinquies* e 97 *septdecies* delle DAC non sarà attuato nel quadro degli scambi tra l'Unione e la Turchia, e viceversa. Di conseguenza, alla Turchia si applicano esclusivamente l'articolo 85 e le relative disposizioni dell'articolo 87, dell'articolo 97 *quaterdecies*, paragrafo 5, dell'articolo 97 *duovicies*, paragrafo 2, nonché l'allegato 18 delle DAC.

---

<sup>(1)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Nello specifico, materiali diversi da quelli di cui ai capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato.

<sup>(3)</sup> I paesi beneficiari dell'SPG possono quindi considerare tali materiali come originari, purché la lavorazione o la trasformazione ivi eseguite trascenda le cosiddette «operazioni insufficienti».

<sup>(4)</sup> Cfr. l'avviso agli importatori pubblicato nella GU C 104 del 4.4.2001, pag. 7.

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso M.7573 — DMK/DOC Kaas)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2016/C 134/02)

Il 3 marzo 2016 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32016M7573. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

---

<sup>(1)</sup> GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

## IV

(Informazioni)

## INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>

14 aprile 2016

(2016/C 134/03)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1252	CAD	dollari canadesi	1,4434
JPY	yen giapponesi	123,09	HKD	dollari di Hong Kong	8,7283
DKK	corone danesi	7,4415	NZD	dollari neozelandesi	1,6395
GBP	sterline inglesi	0,79560	SGD	dollari di Singapore	1,5346
SEK	corone svedesi	9,1580	KRW	won sudcoreani	1 298,53
CHF	franchi svizzeri	1,0878	ZAR	rand sudafricani	16,3938
ISK	corone islandesi		CNY	renminbi Yuan cinese	7,2970
NOK	corone norvegesi	9,2640	HRK	kuna croata	7,4822
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	14 844,32
CZK	corone ceche	27,028	MYR	ringgit malese	4,3737
HUF	fiorini ungheresi	311,25	PHP	peso filippino	51,982
PLN	zloty polacchi	4,2992	RUB	rublo russo	74,2429
RON	leu rumeni	4,4728	THB	baht thailandese	39,506
TRY	lire turche	3,2203	BRL	real brasiliano	3,9586
AUD	dollari australiani	1,4610	MXN	peso messicano	19,6655
			INR	rupia indiana	74,8648

<sup>(1)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.





ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

**IT**